

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 889 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	42
ALLEGATO 1 (<i>Articolo aggiuntivo 2.045 del relatore e relativi subemendamenti</i>)	48
ALLEGATO 2 (<i>Proposte di riformulazione del Governo</i>)	50
ALLEGATO 3 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	52

SEDE REFERENTE

Giovedì 23 marzo 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 8.35.

DL 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 889 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 marzo scorso.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte, inoltre, che sono stati presentati 6 subemendamenti all'emendamento del relatore 2.045, che sono in distribu-

zione e che saranno allegati al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato 1*).

Ricorda, quindi, che nella seduta di ieri il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso parere favorevole su alcune proposte emendative, nonché su ulteriori emendamenti oggetto di proposte di riformulazione presentate dal Governo, alcuni dei quali sono stati tuttavia accantonati. Si tratta, in particolare: dell'emendamento Sala 01.03 e delle proposte emendative delle quali è stata proposta la riformulazione in materia di spese relative alle villette (Fenu 01.07, Gusmeroli 01.05, Congedo 01.09, Sala 2.178, Congedo 2.189, Mazzetti 2.206, Sala 2.207); delle proposte emendative delle quali è stata proposta la riformulazione in materia di ripristino dello sconto in fattura e delle cessione del credito per gli IACP, per le ONLUS e i soggetti del Terzo settore (Comaroli 2.18, Mari 2.29, Zanella 2.30, Fenu 2.31, Congedo 2.32, Merola 2.33, Borrelli 2.44 e Mazzetti 2.60, identici Manes 2.62 e Congedo 2.63, Manes 2.64, Rubano 2.65, Donno 2.135, Pastorino 2.136, identici Maullu 2.137 e Gusmeroli 2.138, Ubaldo Pagano 2.139, Rubano 2.142, identici Manes 2.143, Del Barba 2.144, Sala 2.145 e Santillo 2.146, Congedo 2.147, Gusmeroli

2.148, Varchi 2.163, Bagnai 2.171, Rubano 2.172, Del Barba 2.177, Pastorino 2.185, Mari 2.044); dell'emendamento Comaroli 2.131, del quale è stata proposta la riformulazione, in materia di compensazione dei crediti previdenziali. Sono state inoltre accantonate tutte le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo.

Comunica, infine, che il Governo ha testé presentato alcune ulteriori proposte di riformulazione, che sono in distribuzione e che saranno allegate al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato 2*). Si tratta, in particolare, di una proposta di riformulazione dell'emendamento Congedo 1.21 e di una proposta di riformulazione degli emendamenti Cavandoli 2.6, Cattaneo 2.9, Manes 2.12, Braga 2.23, Gadda 2.47, Torto 2.134, degli identici Torto 2.179 e Cattaneo 2.180, degli identici Gadda 2.186 e Roggiani 2.187, Loperfido 2.193 e Santillo 2.02, in materia di barriere architettoniche, sui quali il parere del Governo è favorevole purché riformulati nel medesimo testo degli identici emendamenti 2.42 Zanella e 2.43 Merola. Il Governo ha inoltre presentato una proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo 2.045 del Relatore.

Da quindi conto delle sostituzioni.

Andrea DE BERTOLDI (FDI), *relatore*, accoglie la proposta di riformulazione avanzata dal Governo al proprio articolo aggiuntivo 2.045; esprime quindi parere favorevole sulle ulteriori due proposte di riformulazione presentate.

Il sottosegretario Federico FRENI chiede che siano accantonate, oltre alle proposte emendative già richiamate dal Presidente, anche quelle oggetto di una proposta di riformulazione in materia di allineamento delle detrazioni relative ai *bonus* a dieci anni e alla comunicazione relativa alla fruizione del credito. Si tratta, in particolare, delle proposte emendative Fenu 1.37, Manes 2.75, Del Barba 2.141, Alifano 2.202, Lovecchio 2.203, Mazzetti 2.204 e Fenu 2.205 e 2.226, degli identici articoli aggiuntivi Gusmeroli 2.010, Lupi 2.011 e Merola 2.012, degli identici articoli aggiuntivi Cattaneo 2.027, Lupi 2.028 e Congedo 2.029 e

degli articoli aggiuntivi Lupi 2.030, Merola 2.032 e Gusmeroli 2.033.

Chiede inoltre che siano accantonati gli emendamenti oggetto delle proposte di riformulazione in materia di *Sismabonus* cratere, ovvero gli emendamenti Trancassini 2.69, Bagnai 2.70, Torto 2.71, Carloni 2.76 e Sottanelli 2.152, gli identici emendamenti Santillo 2.174 e Cattaneo 2.175, l'emendamento Curti 2.181 e gli identici emendamenti Steger 2.182, Del Barba 2.183 e Borrelli 2.184.

Marco OSNATO, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone l'accantonamento delle citate proposte emendative.

Vito DE PALMA (FI-PPE), con riferimento alle proposte di riformulazione avanzate dal Governo, ritiene che – in materia di spese relative alle cosiddette villette – potrebbero essere oggetto di riformulazione anche gli emendamenti Tenerini 2.132 e Rubano 2.210. L'emendamento Cattaneo 2.201 potrebbe essere riformulato analogamente alle altre proposte emendative riferite ai *bonus* a dieci anni e alla comunicazione relativa alla fruizione del credito, mentre l'emendamento Mazzetti 2.67 e gli articoli premissivi De Palma 01.01 e Rubano 01.04 potrebbero essere riformulati analogamente alle altre proposte emendative in materia di ripristino dello sconto in fattura e della cessione del credito per gli istituti autonomi case popolari, per le ONLUS e i soggetti del Terzo settore.

Riterrebbe senz'altro accoglibile una proposta in tal senso del Governo.

Marco OSNATO, *presidente*, preso atto dell'assenso del Governo, ritiene che gli emendamenti richiamati dall'onorevole De Palma possano essere ricompresi nelle proposte di riformulazione avanzate dal Governo.

Avverte quindi che la Commissione passerà ora alle votazioni degli emendamenti, a partire da quelli oggetto delle proposte di riformulazione avanzate dal Governo sulle quali il relatore ha espresso parere favorevole e che non sono state accantonate.

Pone quindi in votazione l'emendamento 1.21 Congedo, la cui nuova formulazione proposta dal Governo è stata accettata dal presentatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Congedo 1.21 (*Nuova formulazione*) (vedi allegato 3).

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che la Commissione passa ora all'esame degli identici emendamenti 2.42 Zanella e 2.43 Merola, sui quali vi è il parere favorevole del relatore e del Governo, che saranno posti in votazione congiuntamente agli emendamenti 2.6 Cavandoli, 2.9 Cattaneo, 2.12 Manes, 2.23 Braga, 2.47 Gadda, 2.134 Torto, gli identici 2.179 Torto e 2.180 Cattaneo, gli identici 2.186 Gadda e 2.187 Roggiani, 2.193 Loperfido e 2.02 Santillo, sui quali il parere di relatore e Governo è favorevole purché riformulati nel medesimo testo degli identici 2.42 Zanella e 2.43 Merola.

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) rilevata la convergenza di tutti i gruppi sulle citate proposte emendative, domanda se l'emendamento approvato recherà quale presentatore la Commissione Finanze.

Marco OSNATO, *presidente*, constatato che la proposta di riformulazione è stata accettata da tutti i presentatori, precisa che l'emendamento, ove approvato, recherà la sottoscrizione di tutti i firmatari delle proposte emendative sopra citate.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva gli identici emendamenti 2.42 Zanella, 2.43 Merola, 2.6 (*Nuova formulazione*) Cavandoli, 2.9 (*Nuova formulazione*) Cattaneo, 2.12 (*Nuova formulazione*) Manes, 2.23 (*Nuova formulazione*) Braga, 2.47 (*Nuova formulazione*) Gadda, 2.134 (*Nuova formulazione*) Torto, 2.179 (*Nuova formulazione*) Torto, 2.180 (*Nuova formulazione*) Cattaneo, 2.186 (*Nuova formulazione*) Gadda, 2.187 (*Nuova formulazione*) Roggiani, 2.193 (*Nuova formulazione*) Loperfido e 2.02 (*Nuova formulazione*) Santillo (vedi allegato 3).

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che la Commissione passa ora all'esame della proposta di riformulazione, in un identico testo, degli emendamenti 2.46 Matera, 2.55 Mazzetti, degli identici 2.77 Sottanelli, 2.78 Mazzetti e 2.79 Testa, 2.80 Lovecchio, 2.82 Filini, 2.88 Gusmeroli, 2.89 Merola, degli identici 2.90 Dell'Olio e 2.91 Rubano, 2.93 Fenu, 2.94 Bagnai, degli identici 2.95 Manes, 2.96 Borrelli, 2.97 De Palma, 2.98 Santilli, 2.99 Cavandoli e 2.100 Lupi, 2.101 e 2.102 Del Barba, 2.103 Bagnai, degli identici 2.104 Squeri, 2.105 Bicchielli e 2.106 Matera, 2.111 Cesa, 2.112 Iaia, degli identici 2.113 Steger, 2.114 Del Barba, 2.115 Borrelli, 2.116 Congedo, 2.117 De Palma, 2.118 Merola e 2.119 Centemero, 2.121 e 2.122 Ciocchetti, 2.123 Fenu, 2.124 Miele, degli identici 2.125 Bicchielli e 2.126 Squeri, 2.127 Filini, 2.128 Fenu, 2.129 Donno, 2.130 Squeri, 2.136 Pastorino, 2.170 Dell'Olio, nonché degli identici 2.107 Congedo, 2.108 Rubano, 2.109 Bicchielli e 2.110 Gusmeroli, relativi ai contratti in edilizia libera.

Virginio MEROLA (PD-IDP) sottoscrive gli emendamenti 2.96 e 2.115 Borrelli.

Marco OSNATO, *presidente*, constata che la proposta di riformulazione è stata accettata da tutti i presentatori.

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) chiede chiarimenti in ordine all'emendamento 2.58 Congedo.

Marco OSNATO, *presidente*, precisa che l'emendamento 2.58 Congedo è in fase di valutazione da parte del Governo e resta pertanto al momento accantonato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva gli identici emendamenti 2.46 (*Nuova formulazione*) Matera, 2.55 (*Nuova formulazione*) Mazzetti, 2.77 (*Nuova formulazione*) Sottanelli, 2.78 (*Nuova formulazione*) Mazzetti, 2.79 (*Nuova formulazione*) Testa, 2.80 (*Nuova formulazione*) Lovecchio, 2.82 (*Nuova formulazione*) Filini, 2.88 (*Nuova formulazione*) Gusmeroli, 2.89 (*Nuova formulazione*) Merola, 2.90 (*Nuova formulazione*) Dell'Olio,

2.91 (Nuova formulazione) Rubano, 2.92 (Nuova formulazione) Gusmeroli, 2.93 (Nuova formulazione) Fenu, 2.94 (Nuova formulazione) Bagnai, 2.95 (Nuova formulazione) Manes, 2.96 (Nuova formulazione) Borrelli, 2.97 (Nuova formulazione) De Palma, 2.98 (Nuova formulazione) Santillo, 2.99 (Nuova formulazione) Cavandoli, 2.100 (Nuova formulazione) Lupi, 2.101 (Nuova formulazione) Del Barba, 2.102 (Nuova formulazione) Del Barba, 2.103 (Nuova formulazione) Bagnai, 2.104 (Nuova formulazione) Squeri, 2.105 (Nuova formulazione) Bicchielli, 2.106 (Nuova formulazione) Matera, 2.107 (Nuova formulazione) Congedo, 2.108 (Nuova formulazione) Rubano, 2.109 (Nuova formulazione) Bicchielli, 2.110 (Nuova formulazione) Gusmeroli, 2.111 (Nuova formulazione) Cesa, 2.112 (Nuova formulazione) Iaia, 2.113 (Nuova formulazione) Steger, 2.114 (Nuova formulazione) Del Barba, 2.115 (Nuova formulazione) Borrelli, 2.116 (Nuova formulazione) Congedo, 2.117 (Nuova formulazione) De Palma, 2.118 (Nuova formulazione) Merola, 2.119 (Nuova formulazione) Centemero, 2.121 (Nuova formulazione) Ciocchetti, 2.122 (Nuova formulazione) Ciocchetti, 2.123 (Nuova formulazione) Fenu, 2.124 (Nuova formulazione) Miele, 2.125 (Nuova formulazione) Bicchielli, 2.126 (Nuova formulazione) Squeri, 2.127 (Nuova formulazione) Filini, 2.128 (Nuova formulazione) Fenu, 2.129 (Nuova formulazione) Donno, 2.130 (Nuova formulazione) Squeri, 2.170 (Nuova formulazione) Dell'Olio (vedi allegato 3).

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che la Commissione passa ora all'esame della proposta di riformulazione, in un identico testo, degli emendamenti 2.150 Dell'Olio, degli identici emendamenti 2.153 Manes, 2.154 Del Barba, 2.155 Borrelli, 2.156 Santillo e 2.157 Rubano, dell'emendamento 2.160 Merola e dell'articolo aggiuntivo 2.026 Sala, relativi alla presentazione di progetti in variante alla CILAS.

Virginio MEROLA (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento 2.155 Borrelli.

Marco OSNATO, *presidente*, constata che la proposta di riformulazione è stata accettata da tutti i presentatori.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva gli identici emendamenti 2.150 (Nuova formulazione) Dell'Olio, 2.153 (Nuova formulazione) Manes, 2.154 (Nuova formulazione) Del Barba, 2.155 (Nuova formulazione) Borrelli, 2.156 (Nuova formulazione) Santillo, 2.157 (Nuova formulazione) Rubano, 2.160 (Nuova formulazione) Merola e 2.026 (Nuova formulazione) Sala (vedi allegato 3).

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che la Commissione passa ora all'esame dell'emendamento 2.019 Congedo, sul quale il Governo ha avanzato una proposta di riformulazione, accettata dal presentatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'articolo aggiuntivo 2.019 (Nuova formulazione) Congedo (vedi allegato 3).

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che la Commissione passerà ora all'esame dell'emendamento 2.045 del relatore, rammentando che il Governo ha presentato questa mattina una proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo.

Emiliano FENU (M5S) manifesta perplessità sulla riformulazione proposta dal Governo, che rischia di restringere eccessivamente la platea dei soggetti che possono esercitare l'opzione della cessione del credito, rendendola possibile solo per coloro che hanno concluso il contratto di cessione prima del 31 marzo 2023. Invita, quindi, ad un approfondimento della questione.

Mauro DEL BARBA (A-IV-RE) valuta positivamente le intenzioni dell'emendamento in discussione; tuttavia sottolinea come anche il Direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, nella sua audizione dello scorso 2 marzo, abbia chiaramente evidenziato che la remissione *in bonis* debba valere per qualsiasi contratto di cessione del credito, mentre la riformulazione proposta appare restrittiva.

Marco OSNATO, *presidente*, osserva come le considerazioni svolte abbiano sollevato una questione senz'altro rilevante. Sospende, quindi, brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 8.55, riprende alle 9.

Marco OSNATO, *presidente*, preso atto dei rilievi formulati dai colleghi Fenu e Del Barba, evidenzia come appaia necessario svolgere un ulteriore approfondimento sulle questioni sollevate e, sentiti il Relatore ed il Governo dispone l'accantonamento dell'emendamento 2.045 del Relatore.

Considerato, quindi, che la Commissione ha concluso l'esame delle proposte emendative sulle quali Relatore e Governo hanno formulato il parere, propone di rinviare alla giornata di lunedì 27 marzo il seguito dell'esame del provvedimento, anche alla luce della richiesta di rinvio a mercoledì 29 della discussione in Assemblea del decreto-legge, convenuta nell'Ufficio di Presidenza svoltosi ieri. La seduta pomeridiana, già prevista alle ore 13.30 della giornata odierna non avrà quindi luogo. Al fine di garantire l'efficace lavoro della Commissione, che dovrebbe concludersi entro la serata di lunedì stesso, avverte che il Governo trasmetterà a tutti i deputati della Commissione le proposte di riformulazione definitive ed eventuali ulteriori proposte di modifica entro la mattina di sabato prossimo.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) ricorda che il Governo e il relatore, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza svoltasi ieri, si erano impegnati a fornire le riformulazioni entro la giornata di venerdì. Ritiene necessario, al fine di assicurare un ordinato svolgimento dei lavori, che la tempistica concordata sia rispettata.

Marco OSNATO, *presidente*, evidenzia come il Governo stia lavorando con grande impegno per trovare soluzioni efficaci alle questioni segnalate, anche con riferimento al tema fondamentale dei crediti incagliati, e non ritiene utile una eccessiva rigidità sugli orari. In ogni caso, preso atto di

quanto richiesto dal collega Ricciardi, conferma il termine di venerdì sera per la presentazione delle proposte da parte del Governo. La Commissione riprenderà quindi i propri lavori alle ore 11 di lunedì 27 marzo 2023.

Emiliano FENU (M5S), con riferimento alla proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo del relatore 2.045, segnala come la possibilità di comunicare tardivamente all'Agenzia delle entrate la cessione dei crediti fiscali attraverso l'istituto della remissione *in bonis* sia prevista anche dal comma 1, lettera c), dell'articolo aggiuntivo 2.019 (*Nuova formulazione*) Congedo, testé approvato. Ritiene che l'approvazione dell'articolo aggiuntivo del Relatore 2.045 potrebbe avere un effetto restrittivo rispetto a quanto disposto dal citato articolo aggiuntivo 2.019 (*Nuova formulazione*) Congedo.

Mauro DEL BARBA (A-IV-RE), sempre con riferimento alla possibilità di comunicazioni tardive, rammenta come il direttore dell'Agenzia delle entrate Ruffini, nel corso dell'audizione svolta presso la Commissione Finanze lo scorso 2 marzo, rispondendo a una sua domanda abbia chiarito che è sempre possibile la comunicazione tardiva della cessione avvalendosi dell'istituto della cosiddetta remissione *in bonis*, prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 16 del 2012, con il versamento di una sanzione di 250 euro.

Questa precisazione è anche riportata nella nota n. 17 della documentazione depositata dall'Agenzia in occasione della citata audizione.

Concorda quindi con quanto osservato dall'onorevole Fenu in merito alla portata restrittiva dell'articolo aggiuntivo 2.045 del Relatore.

Marco OSNATO, *presidente*, assicura che verranno svolte le necessarie verifiche su quanto segnalato dagli onorevoli Fenu e Del Barba.

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) esprime apprezzamento per la decisione di dedicare adeguato spazio all'approfondimento delle

questioni emerse nel corso del dibattito e auspica che ciò possa consentire di effettuare tutti le valutazioni necessarie per giungere all'approvazione di proposte emendative i cui effetti possano essere adeguatamente ponderati. Osserva infatti come in passato siano state approvate troppe disposizioni senza che ne fossero comprese fino in fondo le conseguenze applicative.

Resta quindi in attesa per venerdì delle ulteriori proposte di riformulazione preannunciate dal rappresentante del Governo.

Per quanto riguarda le proposte emendative non ancora esaminate, al momento accantonate, chiede che le ragioni della Commissione, e quindi del Parlamento, possano essere sostenute con determinazione nei confronti del Governo.

Infine richiama l'emendamento Congedo 2.58, il quale è volto a escludere il blocco della cessione per i crediti fiscali relativi a piani di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riqualificazione urbana approvati dalle amministrazioni comunali. Si tratta di una questione che ritiene meritevole di considerazione e che avrebbe potuto essere risolta in via amministrativa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, se questo non fosse al momento carente di personale dirigenziale. Raccomanda quindi di valutare la proposta emendativa con attenzione, dedicandole il tempo necessario.

Virginio MEROLA (PD-IDP) chiede che venga messo a disposizione dei deputati uno schema con le proposte emendative che sono state già oggetto di riformulazione e quelle accantonate. Raccomanda poi di contemperare l'esigenza di concludere l'esame del provvedimento in tempi brevi con quella di operare con la massima attenzione per approvare disposizioni chiare e facilmente applicabili.

Mauro DEL BARBA (A-IV-RE) si dichiara soddisfatto per le modalità con le quali si sta svolgendo l'esame del provvedimento, che consentono un'accurata disamina delle questioni trattate.

Ritiene quindi opportuno segnalare un ulteriore aspetto che a suo parere dovrebbe essere valutato: la proposta di riformulazione dell'emendamento Comaroli 2.18 e identici, relativa all'esclusione delle ONLUS dal blocco della cessione, richiede che i requisiti di cui all'articolo 119, comma 10-bis, non siano posseduti da tali organizzazioni solo al momento di avvio dei lavori o di sostenimento delle spese, ma che persistano sino alla fine dell'ultimo periodo di imposta di fruizione delle quote annuali di detrazione. Osserva in proposito che richiedere il mantenimento dei requisiti sino alla fine del periodo di detrazione sia una condizione impossibile da valutare al momento della cessione del credito da parte del cessionario. Così facendo si rende di fatto impossibile la cessione del credito per le ONLUS.

Inoltre, per quanto riguarda la proposta di riformulazione dell'emendamento Fenu 1.37, evidenzia come la rideterminazione generalizzata del periodo di detrazione in 10 anni possa essere penalizzante per molti soggetti e dovrebbe essere limitata ai casi di incapienza e di crediti incagliati.

Marco OSNATO, *presidente*, prende atto delle segnalazioni dei colleghi e della richiesta di un prospetto riepilogativo formulata dall'onorevole Merola.

Nessun altro chiedendo di intervenire, ricorda che la seduta già fissata per le ore 13.30 della giornata odierna non avrà luogo e rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.15.

ALLEGATO 1

DL 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 889 Governo.

**ARTICOLO AGGIUNTIVO 2.045 DEL RELATORE
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

ART. 2.

All'emendamento 2.045 del Relatore, capoverso Art. 2-bis, al comma 2, inserire, in fine, il seguente periodo: Nei casi di rifiuto della cessione per cause non imputabili al cedente o non attinenti alla regolarità formale e sostanziale dell'opzione esercitata, è sempre ammessa la possibilità per il beneficiario della detrazione di procedere con una nuova cessione del credito.

0.2.045.5. Fenu.

All'emendamento 2.045 del Relatore, capoverso Art. 2-bis, al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro 30 giorni dalla comunicazione del rifiuto della cessione da parte delle banche, degli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, delle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, ovvero delle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è consentito ai beneficiari della detrazione un ulteriore esercizio dell'opzione, mediante una nuova comunicazione all'Agenzia delle entrate che indichi un nuovo soggetto cessionario, anche diverso da quelli indicati nel presente periodo.

0.2.045.3. Del Barba.

All'emendamento 2.045 del Relatore, capoverso Art. 2-bis, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. In considerazione delle modificazioni di cui ai precedenti commi, il termine per la trasmissione all'Agenzia delle entrate della comunicazione dell'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito, attualmente fissato al 31 marzo 2023 ai sensi dell'articolo 3, comma 10-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è prorogato al 30 giugno 2023.

0.2.045.4. Fenu.

All'emendamento 2.045 del Relatore, capoverso Art. 2-bis, dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. È concessa al contribuente la possibilità di avvalersi della remissione *in bonis* di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, in relazione al termine di trasmissione all'Agenzia delle entrate della comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito.

0.2.045.6. Fenu.

All'emendamento 2.045 del Relatore, capoverso Art. 2-bis, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Nel caso in cui l'accordo di cessione di cui al comma 1 non fosse concluso, ovvero nelle more dell'istruttoria del medesimo accordo di cessione già comunicato,

i beneficiari della detrazione possono altresì avvalersi di un nuovo esercizio dell'opzione di cessione del credito nei confronti di altro soggetto entro il termine del 30 novembre 2023, comunicando tempestivamente all'Agenzia delle entrate il nuovo soggetto cessionario.

0.2.045.1. Del Barba.

All'emendamento 2.045 del Relatore, capoverso Art. 2-bis, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Nel caso in cui l'accordo di cessione di cui al comma 1 non fosse concluso, ovvero nelle more dell'istruttoria del medesimo accordo di cessione già comunicato, i beneficiari della detrazione possono comunque avvalersi dell'opzione di cessione del credito nei confronti di altro soggetto entro il termine del 30 novembre 2023, fruendo dell'istituto di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e comunicando tempestivamente all'Agenzia delle entrate il nuovo soggetto cessionario.

0.2.045.2. Del Barba.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Comunicazioni per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito)

1. La comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito a banche, a intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,

di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico ovvero a imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, relativa a interventi eseguiti sia sulle singole unità immobiliari, sia sulle parti comuni degli edifici, di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che deve essere trasmessa all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023, ai sensi dell'articolo 3, comma 10-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2022, n. 14, per le spese sostenute nell'anno 2022 nonché per le rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021, può essere effettuata dal beneficiario della detrazione anche prima della conclusione dell'accordo di cessione.

2. Se l'accordo di cessione di cui al comma 1 non è concluso, ferma restando la possibilità per i beneficiari della detrazione di comunicare all'Agenzia delle entrate la revoca dell'opzione, le banche, gli intermediari finanziari, le società appartenenti a un gruppo bancario o le imprese di assicurazione di cui al medesimo comma 1 comunicano all'Agenzia delle entrate, entro quindici giorni dalla data di chiusura dell'istruttoria, il rifiuto della cessione, con le modalità stabilite con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 121, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2.045. Il Relatore.

ALLEGATO 2

DL 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 889 Governo.

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE DEL GOVERNO

ART. 1.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 6-bis, lettera i), sostituire le parole: che intervengono con le seguenti: che sono controparti.

1.21. *(Nuova formulazione)* Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

ART. 2.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

* **2.6.** *(Nuova formulazione)* Cavandoli, Bagnai, Centemero, Gusmeroli, Miele.

* **2.9.** *(Nuova formulazione)* Cattaneo, Rubano, De Palma, Sala, Mazzetti, Tenerini.

* **2.12.** *(Nuova formulazione)* Manes, Steger, Gebhard, Schullian.

* **2.23.** *(Nuova formulazione)* Braga, Merola.

* **2.47.** *(Nuova formulazione)* Gadda, Ruffino, Faraone, Del Barba, Rosato.

* **2.134.** *(Nuova formulazione)* Torto, Fenu, Alifano, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Santillo, Cappelletti.

* **2.179.** *(Nuova formulazione)* Torto, Fenu, Alifano, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Santillo, Cappelletti.

* **2.180.** *(Nuova formulazione)* Cattaneo, Rubano, De Palma, Sala, Mazzetti, Tenerini.

* **2.186.** *(Nuova formulazione)* Gadda, Ruffino, Faraone, Del Barba, Rosato.

* **2.187.** *(Nuova formulazione)* Roggiani.

* **2.193.** *(Nuova formulazione)* Loperfido, Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

* **2.02.** *(Nuova formulazione)* Santillo, Alifano, Appendino, Cappelletti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Lovecchio, Pavanelli, Raffa, Todde, Torto, Carotenuto, Amato, Ilaria Fontana, Penza, Quartini, Sportiello, Cherchi, Sergio Costa.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.

(Comunicazioni per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito)

1. La comunicazione dell'opzione di cessione del credito di cui all'articolo 3, comma 10-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, qualora il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023, può essere effettuata dal beneficiario della detrazione con le modalità ed entro i termini di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, se la cessione è eseguita a favore di

banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nel-

l'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico, imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

2.045. *(Nuova formulazione)* Il Relatore.

ALLEGATO 3

DL 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (C. 889 Governo)

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 6-bis, lettera i), sostituire le parole: che intervengono con le seguenti: che sono controparti.

1.21. *(Nuova formulazione)* Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

ART. 2.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

* **2.42.** Zanella, Grimaldi, Borrelli, Mari.

* **2.43.** Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Ubaldo Pagano, Simiani, Malavasi.

* **2.6.** *(Nuova formulazione)* Cavandoli, Bagnai, Centemero, Gusmeroli, Miele.

* **2.9.** *(Nuova formulazione)* Cattaneo, Rubano, De Palma, Sala, Mazzetti, Tenerini.

* **2.12.** *(Nuova formulazione)* Manes, Steger, Gebhard, Schullian.

* **2.23.** *(Nuova formulazione)* Braga, Merola.

* **2.47.** *(Nuova formulazione)* Gadda, Ruffino, Faraone, Del Barba, Rosato.

* **2.134.** *(Nuova formulazione)* Torto, Fenu, Alifano, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Santillo, Cappelletti.

* **2.179.** *(Nuova formulazione)* Torto, Fenu, Alifano, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Santillo, Cappelletti.

* **2.180.** *(Nuova formulazione)* Cattaneo, Rubano, De Palma, Sala, Mazzetti, Tenerini.

* **2.186.** *(Nuova formulazione)* Gadda, Ruffino, Faraone, Del Barba, Rosato.

* **2.187.** *(Nuova formulazione)* Roggiani.

* **2.193.** *(Nuova formulazione)* Loperfido, Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

* **2.02.** *(Nuova formulazione)* Santillo, Alifano, Appendino, Cappelletti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Lovecchio, Pavanelli, Raffa, Todde, Torto, Carotenuto, Amato, Ilaria Fontana, Penza, Quartini, Sportiello, Cherchi, Sergio Costa.

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino versati acconti, la data antecedente dell'inizio dei lavori o della stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione

sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 »;

b) sostituire la lettera *c)* con la seguente:

« *c)* risultati presentata, con riguardo alle agevolazioni di cui all'articolo 16-*bis*, commi 1, lettera *d)*, e 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'articolo 16, comma 1-*septies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi ».

- * **2.46.** *(Nuova formulazione)* Matera, Congedo, Filini, Matteoni, Maullu, Testa.
- * **2.55.** *(Nuova formulazione)* Mazzetti, Rubano, De Palma, Sala.
- * **2.77.** *(Nuova formulazione)* Sottanelli, Del Barba, Rosato.
- * **2.78.** *(Nuova formulazione)* Mazzetti, Rubano, De Palma, Sala, Nazario Pagano.
- * **2.79.** *(Nuova formulazione)* Testa, Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu.
- * **2.80.** *(Nuova formulazione)* Lovecchio, Alifano, Fenu, Raffa.
- * **2.82.** *(Nuova formulazione)* Filini, Congedo, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.
- * **2.88.** *(Nuova formulazione)* Gusmeroli, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Miele.
- * **2.89.** *(Nuova formulazione)* Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Ubaldo Pagano, Simiani, Peluffo.
- * **2.90.** *(Nuova formulazione)* Dell'Olio, Torto, Fenu, Santillo, Cappelletti, Alifano, Lovecchio, Raffa.
- * **2.91.** *(Nuova formulazione)* Rubano, De Palma, Sala.
- * **2.92.** *(Nuova formulazione)* Gusmeroli, Cavandoli, Andreuzza, Bagnai, Bara-

botti, Centemero, Di Mattina, Miele, Toccalini.

- * **2.93.** *(Nuova formulazione)* Fenu, Cappelletti, Santillo, Dell'Olio, Alifano, Lovecchio, Raffa.
- * **2.94.** *(Nuova formulazione)* Bagnai, Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Miele.
- * **2.95.** *(Nuova formulazione)* Manes, Steger, Gebhard, Schullian.
- * **2.96.** *(Nuova formulazione)* Borrelli, Grimaldi, Bonelli, Mari, Merola.
- * **2.97.** *(Nuova formulazione)* De Palma, Rubano, Sala, Mazzetti.
- * **2.98.** *(Nuova formulazione)* Santillo, Fenu, Dell'Olio, Cappelletti, Alifano, Lovecchio, Raffa.
- * **2.99.** *(Nuova formulazione)* Cavandoli, Andreuzza, Bagnai, Barabotti, Centemero, Gusmeroli, Di Mattina, Miele, Toccalini.
- * **2.100.** *(Nuova formulazione)* Lupi, Bicchelli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.
- * **2.101.** *(Nuova formulazione)* Del Barba, Benzoni, Rosato.
- * **2.102.** *(Nuova formulazione)* Del Barba, Benzoni, Rosato.
- * **2.103.** *(Nuova formulazione)* Bagnai, Cavandoli, Centemero, Gusmeroli, Miele, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.
- * **2.104.** *(Nuova formulazione)* Squeri, Rubano, De Palma, Sala, Tenerini, Nevi.
- * **2.105.** *(Nuova formulazione)* Bicchelli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.
- * **2.106.** *(Nuova formulazione)* Matera, Congedo, Filini, Matteoni, Maullu, Testa.
- * **2.107.** *(Nuova formulazione)* Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.
- * **2.108.** *(Nuova formulazione)* Rubano, De Palma, Sala.

- * **2.109.** *(Nuova formulazione)* Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirrelli.
- * **2.110.** *(Nuova formulazione)* Gusmeroli, Bagnai, Cavandoli, Centemero, Miele.
- * **2.111.** *(Nuova formulazione)* Cesa.
- * **2.112.** *(Nuova formulazione)* Iaia, Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.
- * **2.113.** *(Nuova formulazione)* Steger, Manes, Gebhard, Schullian.
- * **2.114.** *(Nuova formulazione)* Del Barba, Benzoni, D'Alessio, Rosato.
- * **2.115.** *(Nuova formulazione)* Borrelli, Grimaldi, Mari, Merola.
- * **2.116.** *(Nuova formulazione)* Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.
- * **2.117.** *(Nuova formulazione)* De Palma, Rubano, Sala.
- * **2.118.** *(Nuova formulazione)* Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacchi, Ubaldo Pagano, Simiani.
- * **2.119.** *(Nuova formulazione)* Centemero, Miele, Pierro, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli, Bof, Montemagni, Zinzi.
- * **2.121.** *(Nuova formulazione)* Ciocchetti, Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.
- * **2.122.** *(Nuova formulazione)* Ciocchetti, Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.
- * **2.124.** *(Nuova formulazione)* Miele, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli, Bof, Montemagni, Pierro, Zinzi.
- * **2.123.** *(Nuova formulazione)* Fenu.
- * **2.125.** *(Nuova formulazione)* Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirrelli.
- * **2.126.** *(Nuova formulazione)* Squeri, Rubano, De Palma, Sala.
- * **2.127.** *(Nuova formulazione)* Filini, Congedo, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.
- * **2.128.** *(Nuova formulazione)* Fenu, Dell'Olio, Torto, Santillo, Cappelletti, Alifano, Lovecchio, Raffa.
- * **2.129.** *(Nuova formulazione)* Donno, Fenu, Alifano, Dell'Olio, Lovecchio, Raffa, Torto, Santillo, Cappelletti.
- * **2.130.** *(Nuova formulazione)* Squeri, Rubano, De Palma, Sala, Nevi.
- * **2.170.** *(Nuova formulazione)* Dell'Olio, Santillo, Torto, Lovecchio, Raffa, Cappelletti, Fenu, Alifano.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Norma di interpretazione autentica in materia di varianti degli interventi edilizi agevolati)

1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dell'articolo 2, commi 2 e 3, del presente decreto si interpretano nel senso che la presentazione di un progetto in variante alla CILA o al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento edilizio da eseguire non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti. Con riguardo agli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, non rileva, agli stessi fini, l'eventuale nuova deliberazione assembleare di approvazione della suddetta variante.

* **2.150.** *(Nuova formulazione)* Dell'Olio, Fenu, Cappelletti, Santillo, Alifano, Lovecchio, Raffa.

* **2.153.** *(Nuova formulazione)* Manes, Steger, Gebhard, Schullian.

* **2.154.** *(Nuova formulazione)* Del Barba, Benzoni, Rosato.

* **2.155.** *(Nuova formulazione)* Borrelli, Bonelli, Grimaldi, Mari, Merola.

* **2.156.** *(Nuova formulazione)* Santillo, Fenu, Dell'Olio, Cappelletti, Alifano, Lovecchio, Raffa.

* **2.157.** *(Nuova formulazione)* Rubano, De Palma, Sala, Mazzetti.

* **2.160.** (Nuova formulazione) Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacchi, Ubaldo Pagano, Simiani.

* **2.026.** (Nuova formulazione) Sala, Rubano, De Palma.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Norme di interpretazione autentica)

1. Al fine di garantire la certezza del diritto e di prevenire e ridurre il contenzioso in materia di incentivi per le spese relative agli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:

a) l'articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpreta nel senso che, per gli interventi diversi da quelli di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge, la liquidazione delle spese per i lavori in base a stati di avanzamento costituisce una mera facoltà e non un obbligo;

b) gli articoli 119, comma 15, e 121, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui prevedono la detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità ivi previsto, si interpretano nel senso che, ai fini della predetta detraibilità, l'indicazione di tali spese nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità delle spese a cura dei tecnici abilitati costituisce una mera facoltà e non un obbligo;

c) è concessa al contribuente la possibilità di avvalersi della remissione *in bonis* di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 rispetto all'obbligo di presentazione nei termini dell'asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti

n. 58 del 28 febbraio 2017, ai fini delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 16, commi 1-*quater*, 1-*quinquies* e 1-*septies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e all'articolo 119, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; in relazione a tali benefici fiscali, la lettera b) del citato comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 2012 si interpreta nel senso che la prima dichiarazione utile è la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell'agevolazione, fermo restando che, nel caso in cui l'agevolazione sia fruita mediante esercizio di una delle opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, la remissione *in bonis* del contribuente deve avvenire prima della presentazione della comunicazione di opzione di cui al comma 7 del medesimo articolo 121;

d) l'articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si interpreta nel senso che:

1) per i contratti di appalto e di subappalto stipulati tra il 21 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022, è sufficiente che la condizione di essere in possesso dell'occorrente qualificazione di cui alla lettera a) del comma 1 del predetto articolo 10-bis oppure di documentare al committente o all'impresa appaltatrice l'avvenuta sottoscrizione di un contratto di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 risulti soddisfatta entro il 1° gennaio 2023;

2) il limite di 516.000 euro di cui all'alinea del comma 1 e al comma 2 del predetto articolo 10-bis è calcolato avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di subappalto;

3) le disposizioni del predetto articolo 10-bis, essendo riferite alle spese sostenute per l'esecuzione di lavori, non si applicano con riguardo alle agevolazioni concernenti le spese sostenute per l'acquisto di unità immobiliari.

* **2.019.** (Nuova formulazione) Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.